



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Regolamento di FIDA PASCOLO

Regolamento Allegato alla delibera di C.C. N. 9 DEL 30 aprile 2019

Regolamento modificato con delibera di C.C. n. 49 del 30 novembre 2019

Art.1 – Disciplina

Art.2 - Competenza territoriale

Art.3 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni Art.4 -

Animali ammessi al pascolo

Art.5 – Esercizio del pascolo

Art.6 – Norme di carattere particolare

Art.7 - Autorizzazioni per l'esercizio del pascolo

Art.8 - Elenco degli ammessi

Art. 8 bis : **Procedimento per l'assegnazione della fida.**

Art.9 – Custodia del bestiame

Art.10 – Pascolo vagante e transumanza Art.11 -

Obblighi

Art.12 - Fida altrui

Art.13 – Vigilanza

Art.14 – Controlli

Art.15 - Modifiche del regolamento

Art.16 – Sanzioni

Art.17 – Entrata in vigore

Art.1 – Disciplina

I pascoli ricadenti nel territorio comunale possono essere concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni comunali, gravati del diritto di uso civico, a favore della popolazione residente.

La gestione dei terreni ad uso pascolivo viene eseguita in applicazione dell'art. 43 del R.D. n° 332 del 26.06.1928. Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle Leggi Regionali n°11 del 17.03.1981, n°11 del 07.05.1996 e s.m.i., nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927.

Art.2 - Competenza territoriale

I soggetti di cui all'art.1, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, ne sono i titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati.

Art.3 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni

L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'allegato C della stessa L.R. come modificato dal Decreto n° 387/2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art.4 - Animali ammessi al pascolo

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

- a) i bovini;
- b) gli equini;
- c) gli ovini ed i caprini.

Art.5 - Esercizio del Pascolo

L'esercizio del pascolo nei beni di proprietà comunale dovrà effettuarsi in conformità alle prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale vigente e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Campania nonché di ogni altra norma nazionale o regionale vigente in materia.

L'esercizio del pascolo si distingue:

a) Pascolo nei boschi:

- il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare e/o immettere animali;
- è sempre vietato il pascolo nei boschi deteriorati, distrutti o danneggiati da incendio o da altre cause fino ad emissione, da parte dell'Ente delegato, di uno specifico provvedimento autorizzativo;
- la custodia del bestiame deve essere affidata a personale di età non inferiore ad anni 16, ad ogni custode non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame di grossa taglia e 100 (cento) capi di bestiame di piccola taglia;
- nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni cinque dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di anni sei dopo il taglio;

- è sempre vietato il pascolo nei cedui a sterzo;
- nelle fustaie coetanee il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di mt. 1,50; il pascolo di bovini ed equini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza di mt. 3,00;
- è sempre vietato il pascolo nelle fustaie disetanee;
- nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali, nei boschi di protezione e/onaturalisti;
- nei pascoli in miglioramento per il periodo necessario.

b) Pascolo nei terreni

- é consentito:
 - o ad altitudine compresa tra i 400 ed i 600 m.s.l.m. dal primo di ottobre al quindici maggio,
 - o ad altitudine superiore a 600 m.s.l.m. nel periodo dal sedici maggio al trenta settembre;
- é vietato il pascolo vagante o brado, cioè senza idonea custodia;
- é vietata l'asportazione delle deiezioni degli animali.

Art.6 - Norme di carattere particolare

- 1) Il carico medio per ettaro si stabilisce pari ad una UBA (Unità Bovina Adulta) per ogni ettaro.
- 2) Nelle aree boschive il carico medio per ettaro, per un periodo di massimo 120 giorni, viene stabilito nella misura pari a quella prevista per le aree pascolive ridotto della metà.
- 3) Il pascolo nella macchia è consentito solo per il periodo dal quindici agosto al trenta di ottobre ed andrà effettuato con un solo passaggio giornaliero, senza soste, secondo le prescrizioni di cui al precedente punto.

Art.7 - Autorizzazioni per l'esercizio del pascolo

- 1) L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite ai comma precedenti.
- 2) Il godimento dei pascoli è di norma autorizzato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Casaletto Spartano da almeno **5 anni** e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.
- 3) Il godimento è anche concesso ai proprietari di beni immobili da almeno **5 anni** che manifestano la volontà di istituire attività di allevamento e/o attività turistiche rurali.
- 4) Sono esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Casaletto Spartano. Sono altresì esclusi, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli allevatori residenti nel Comune i quali siano stati sanzionati per inosservanza del presente Regolamento.
- 5) Il godimento sarà sempre oneroso e sarà pari a:

categoria	indice di conversione in UBA	prezzo per UBA
bovini adulti	1,0	16,00
bovini da sei mesi a due anni	0,6	14,00
bovini fino a sei mesi	0,4	12,00
ovini e caprini	0,15	12,00
equini	1,0	38,00

- Si provvederà all'aggiornamento sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno Precedente.
- 6) Il canone della fida pascolo deve essere pagato in unica soluzione, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione **e previa approvazione di apposito ruolo annuale da parte dell'ufficio competente come previsto dal regolamento comunale** mediante versamento al Comune di Casaleto Spartano a mezzo c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale.
 - 7) Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, **entro il primo marzo di ogni anno**, presentare apposita domanda al comune di Casaleto Spartano. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data di decorrenza della residenza, certificato o visura catastale solo per i possessori dei beni non residenti, allegare fotocopia del registro di stalla e partita iva. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento.
 - 8) Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiore a mesi sei.
 - 9) Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, dalle direttive e delle indicazioni che di volta in volta saranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano la utilizzazione e l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.
 - 10) Il Comune, previa audizione dei fidatari interessati, può pervenire alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente Regolamento. È da considerarsi grave, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.
 - 11) Il pascolo notturno è consentito solo in spazi intermante chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art.8 – Elenco degli ammessi

Acquisite ed esaminate le domande, il Comune delibera l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli. L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio con l'indicazione del numero e della specie dei capi di bestiame ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascuno dovuto e della zona di pascolo assegnata. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti. L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale è concessa e la zona di pascolo assegnata.

Art. 8 bis – Procedimento per l'assegnazione della fida.

- 1) *Ogni anno, agli allevatori, vengono confermate le particelle lasciate in fida l'anno precedente, previo istanza di richiesta fida, come da modella A allegato al presente regolamento che potrà ritirato presso il Comune e dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato al protocollo, oppure trasmesso a mezzo p.e.c.*
- 2) *Il modello di istanza dovrà contenere:*
 - *generalità complete del richiedente, il suo recapito, la data di decorrenza della residenza, allegando fotocopia del registro di stalla e partita iva;*
 - *elenco delle particelle da richiedere e contenute nel certificato dell'anno precedente;*
 - *indicazione delle eventuali modifiche e/o sostituzione e/o aggiunta di particelle catastali, specificando le motivazioni per tale richiesta;*
 - *dichiarazione che il richiedente svolge in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e dichiarazione di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del Regolamento;*
 - *dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che si è proceduto a visionare le particelle richieste in fida e di averne accertato l'idoneità per le proprie necessità, di esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità dovute a possibili rideterminazione della superficie pascoliva ad opera dell'A.G.E.A. o di altri soggetti e da qualsiasi altro impegno che non sia quello indicato nel regolamento comunale; eventualmente di essere a conoscenza e di accettare che alcune delle particelle richieste sono occupate parzialmente anche da altri allevatori.*
- 3) *Nel caso in cui il richiedente intenda aggiungere nuove particelle di pascolo, dovrà assicurarsi che siano contenute nell'elenco delle particelle non assegnate oppure se la superficie richiesta appartenga a superfici libere di particelle già assegnate e che non sottragga superficie alle aziende già presenti nella stessa particella;*
- 4) *Non possono essere richieste particelle che sono già state assegnate, per gli anni precedenti, ad altri allevatori.*
- 5) *Nel caso in cui vi siano più richieste per la medesima particella o medesima superficie di pascolo libera, sarà data precedente all'allevatore più giovane di età.*
- 6) *Nel caso in cui la richiesta di nuove particelle, e/o modifica e/o integrazione, comporti un aumento della superficie pascoliva, affinché possa essere concessa tale variazione di fida, occorre che si sia verificato un aumento degli UBA del richiedente. La superficie che si potrà aggiungere dovrà essere proporzionata agli UBA richiesti, così come prevede il Regolamento. In mancanza la richiesta non potrà essere accolta;*
- 7) *Qualsiasi modifica di particella, dovrà essere chiaramente motivata.*
- 8) *Possono essere concessi scambi di particelle solo nel caso di accordo tra le parti che deve essere comunicato per iscritto agli uffici comunali con dichiarazione di assenso di entrambi le parti;*
- 9) *Il comune, ogni anno deve riservarsi almeno 20 ettari di pascolo, da assegnare esclusivamente a nuove aziende agricole condotte da giovani di età inferiore ai 40 anni.*

- 10) *Ogni anno è pubblicato all'albo pretorio del Comune l'elenco delle particelle assegnate in fida e degli allevatori che vi pascolano, con l'indicazione della zona. Inoltre è pubblicato all'albo pretorio l'elenco delle particelle libere che non sono state assegnate e l'elenco delle particelle già assegnate ad altri allevatori, che però presentano superficie pascoliva libera.*
- 11) *Nell'istanza di fida, il richiedente, può indicare come particelle da aggiungere, anche quelle che non sono riportate nell'elenco delle particelle non assegnate ma di proprietà comunale, a condizione che non siano già impegnate o utilizzate da altri allevatori. Anche in questo caso, però, debbono essere rispettate le condizioni ai punti 4), 5), 6) e 7) di questo articolo.*
- 12) *Copia del regolamento di fida pascolo e del modello di richiesta della fida, dovrà essere pubblicato presso nella sezione "Regolamenti comunali" del Comune."*

Art.9 - Custodia del bestiame

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

Il bestiame condotto al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dai predetti servizi veterinari sia dal personale comunale.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi Veterinari di volta in volta indicate.

E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a danneggiare o a tagliare così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati, o per aver arrecato altri danni al patrimonio boschivo del comune.

Art.10 – Pascolo vagante e transumanza

Il pascolo vagante è disciplinato dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria - Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954.

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, a cura del Comune di Casaleto Spartano, uno speciale libretto conforme al modello allegato al presente regolamento. Questi deve contenere l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti tra i territori assegnati è sufficiente l'aggiornamento quotidiano con annotazione sul libretto

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato deve presentare, almeno 7 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, l'organo preposto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno dello stesso al comune di provenienza con ogni mezzo. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto può sostituire la domanda ed i certificati di cui detto.

Art.11 – Obblighi

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

Hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli. In caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

E' fatto divieto ai proprietari e/o allevatori di prelevare con ogni mezzo l'acqua dagli abbeveratoi.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art.12- Fida altrui

E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art.1 del presente Regolamento.

I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo penale, il quadruplo della fida stabilita, fatto salvo l'immediata espulsione degli animali dal demanio e il divieto di fida propria per anni cinque.

Art.13 - Vigilanza

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale della Polizia Locale, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione Comunale, al personale del Comando Stazione Forestale, al personale del Comando Stazione Carabinieri, ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, nonché eventuali GEV (Guardie Ecologiche Volontarie). Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Responsabile dell'Ufficio competente, il quale stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Contro il provvedimento che stabilisce la sanzione, è possibile presentare ricorso al Sindaco con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge n.689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n.11 del 10.01.1983.

Art.14 - Controlli

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene opportuno e necessario.

Art.15 - Modifiche del regolamento

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando Polizia Locale, sede, al Comando Stazione Forestale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art.16 - Sanzioni

Fermo restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e delle Regioni, il Comune punirà con una sanzione Amministrativa, compresa tra un minimo di Euro **60,00** ed un massimo di Euro **120,00** per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente Regolamento. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981 n. 689. Il Comune, inoltre sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. e di altri reati.

Art.17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato ogni precedente disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.

